

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1969

(9^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

« Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria » (231) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri);

« Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado » (504) (D'iniziativa dei senatori Bloise ed altri);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 231 (1), con assorbimento del disegno di legge n. 504:

PRESIDENTE	Pag. 130, 131, 132, 134, 135 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145 146, 147, 149, 150, 152, 153, 158, 159, 161
ARNONE	144, 159, 161
BALDINI	161
BARGELLINI	134
BLOISE	144, 155, 156, 157
BUZZI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	130, 131, 133, 134, 135 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146 147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
CARRARO	146
CASTELLACCIO	141, 143, 146
DINARO	132, 133, 134, 139, 142, 146, 147
DONATI, relatore	130, 131, 132, 133, 134, 135 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 147, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
FARNETI Ariella	131, 144, 158
LIMONI	130, 139, 150, 156, 159, 160
PAPA	149, 152, 153, 155, 156, 160

PELLICANÒ	Pag. 143, 144
PIOVANO	156
PREMOLI	132, 133, 138
RENDA	133, 139, 156, 158, 159, 160
SOTGIU	134, 141
SPIGAROLI	130, 133, 138, 139, 140, 141 142, 143, 154, 155, 156, 157, 158
ZACCARI	139

(1) Il disegno di legge ha assunto il seguente titolo: « Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria ». (Vedi resoconto stenografico della 8^a seduta del 22 aprile, pag. 124).

La seduta ha inizio alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Arnone, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Castellaccio, De Zan, Dinaro, Donati, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Premoli, Renda, Romano, Russo, Sotgiu, Spigaroli, Verrastro e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cassano è sostituito dal senatore Bargellini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.

Z A C C A R I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria** » (231), **d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri;**

« **Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado** » (504), **d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri.**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 231, con assorbimento del disegno di legge n. 504

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria », d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Zaccari, Baldini, Treu, Del Nero, Fada, Limoni, Accili, Burtulo, De Zan, Falcucci Franca, Bartolomei e Dal Canton Maria Pia; e: « Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado », d'iniziativa dei senatori Bloise, Arnone, Castellaccio e Bardi.

Ricordo che nella precedente seduta sono stati approvati i primi tre articoli nel testo accolto dalla Commissione in sede referente.

Do ora lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

(Formazione delle graduatorie)

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti di cui al precedente articolo 1, vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, è valutato come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata, ai suddetti fini, l'attività svolta come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico previste rispettivamente dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni, e dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito, presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

D O N A T I , *relatore.* Propongo di inserire nel primo comma, dopo le parole: « per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti », le parole: « costituente cattedra ». L'emendamento tende a rendere logico il richiamo che successivamente viene fatto all'articolo 1, il quale non parla d'insegnamenti o di gruppi d'insegnamenti, bensì parla di cattedre.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma il concetto è diverso: e se non sono costituiti in cattedra?

D O N A T I , *relatore.* In tal caso non si assegnano o non si chiedono.

S P I G A R O L I . Io ritengo che non vi sia contrasto. Per gli insegnamenti delle classi di collegamento non vi sono cattedre; vi sono tuttavia gli insegnamenti, per i quali si fa una graduatoria.

L I M O N I . Potrebbe essere soppresso il rinvio all'articolo 1, così anche formal-

mente verrebbe meno l'ipotetico contrasto fra le due norme.

D O N A T I, *relatore*. Quando parlo di cattedre, non mi riferisco a posti di ruolo costituito. Possiamo comunque togliere il riferimento « di cui al precedente articolo 1 ».

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo può essere accettato.

P R E S I D E N T E. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « di cui al precedente articolo 1 ».

(È approvato).

La senatrice Farneti Ariella ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero primo comma:

« Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti viene compilata un'unica graduatoria comprendente sia gli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto, sia gli aspiranti forniti di un titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto, con l'attribuzione di un punteggio particolare ai possessori del titolo di abilitazione ».

F A R N E T I A R I E L L A. Della questione si è già occupato, se non vado errata in sede di Sottocommissione, il senatore Romano, che oggi non è presente. Noi riteniamo che il disegno di legge, così come formulato, con l'indicazione di due graduatorie che danno la precedenza assoluta per l'inserimento nell'insegnamento agli aspiranti forniti di abilitazione rispetto a quelli che dell'abilitazione non sono in possesso, possa dar luogo a una situazione incresciosa, per la quale insegnanti che, pur non essendo abilitati, svolgono la loro opera nella scuola da dieci-quindici anni, verrebbero ad essere certamente scavalcati da insegnanti che, pur senza avere neanche un

anno d'insegnamento, sono tuttavia provvisti dell'abilitazione.

Di qui il nostro emendamento che, sia ben chiaro, non intende affatto annullare il valore dell'abilitazione: tant'è vero che ad essa, nella formulazione della graduatoria, viene assegnato un punteggio particolare.

D O N A T I, *relatore*. Devo esprimere parere sfavorevole all'emendamento, che è fra l'altro contrario agli orientamenti che sono unanimemente emersi ogni qual volta si è accennato alla possibilità di nuovi sistemi di assunzione in ruolo, sistemi da tutti riconosciuti legati a una forma di abilitazione: quella presente o un'altra da studiare, ma in modo comunque che una certa garanzia sia data. Conseguentemente, se questo è l'orientamento generale, non possiamo sopprimere la distinzione di graduatoria prevista dall'articolo 4, per cui ritengo che l'emendamento sia da respingere.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo deve rinnovare la dichiarazione già fatta al riguardo: nell'ordinamento attuale e nella politica che il Governo intende attuare in materia di reclutamento del personale, l'istituto dell'abilitazione mantiene la validità che esso ha attualmente e deve ulteriormente qualificarsi come momento conclusivo della formazione del docente. Il requisito dell'abilitazione, pertanto, anche nell'impostazione che il Governo intende dare alla sua politica al riguardo, continuerà ad essere fondamentale per l'ammissione all'esercizio della professione nella scuola pubblica italiana. Eliminare la distinzione tra graduatoria degli abilitati e graduatoria dei non abilitati significherebbe, a giudizio del Governo, annullare tale impostazione con un appiattimento che non può essere corretto da una semplice distinzione derivante da un punteggio differenziato.

A queste ragioni di natura formale o politica si possono aggiungere delle motivazioni sostanziali, che si rifanno al tipo di preparazione culturale che l'università conferisce e al tipo di preparazione professionale. L'una e l'altra esigono una verifica che si

realizza appunto nel momento dell'abilitazione. Possiamo concordare sull'opportunità che le modalità attuali dell'abilitazione vengano adeguate, al fine di raggiungere efficaci risultati. Tuttavia non sembra sia questa la sede per annullare un istituto che, in quanto esistente, ha determinato oltretutto anche delle posizioni e dei diritti in coloro che hanno conseguito l'abilitazione nelle forme attualmente consentite.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dalla onorevole senatrice Ariella Farneti.

(Non è approvato).

Il senatore Dinaro ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « sempre che gli interessati, all'atto della chiamata o del richiamo alle armi, fossero in servizio in qualità di incaricati o di supplenti annuali o avessero titolo alla nomina in base al posto occupato in graduatoria ».

D I N A R O . La norma così come è stata formulata prevede la valutazione come servizio scolastico con il massimo della qualifica del periodo di tempo dedicato al servizio militare di leva e per richiamo d'autorità. Data la generalità della dizione, però, si deve ritenere che la disposizione sarebbe operante anche in favore di coloro che non hanno manifestato neppure la volontà di dedicarsi all'insegnamento. Mi pare che tale estensione della norma vada al di là della stessa intenzione del proponente. Essa non risponde ai principi di logica giuridica nè a quelli di equità: non mi pare logico nè giusto attribuire un beneficio a chi non si è neanche preoccupato di farne richiesta.

Quanto stabiliscono i commi terzo e quarto riguarda categorie che rientrano nell'attività didattica e quindi non vi è questione da porre; ma attribuire un beneficio scolastico, per giunta con la massima qualifica, a chi non ha mai dimostrato almeno l'intenzione di dedicarsi all'insegnamento, mi pare sia troppo.

Quindi propongo, in analogia del resto con quanto previsto dalle leggi vigenti, per

analoghe finalità, che dopo le parole: « con la massima qualifica », la norma venga integrata con l'emendamento testè letto dal Presidente.

Chi è stato chiamato alle armi, per ottenere il beneficio di cui stiamo discutendo deve, a mio avviso, averne almeno fatto domanda; è necessario essere inseriti in una certa graduatoria.

D O N A T I , relatore. La norma in esame trova la sua ragione d'essere proprio in un concetto di equità. Gli insegnanti di sesso maschile hanno obblighi militari e si trovano nella condizione d'iniziare la loro attività d'insegnamento normalmente un anno e mezzo o due dopo le insegnanti di pari corso universitario. Ora il senatore Dinaro chiede che vengano aggiunti degli adempimenti formali: peraltro, sinora, è proprio la consapevolezza di avere l'obbligo di servire la Patria che a volte induce i giovani a non presentare la domanda. E poi, in genere, uno, al momento di andare sotto le armi non è ancora laureato e non può presentare domanda: l'anno successivo, poi, se è già sotto le armi, si trova nell'impossibilità di accettare qualsiasi incarico fino alla fine del servizio, e quindi è inutile che la faccia. Tale considerazione è logica: finchè sono militare, è inutile che faccia la domanda per un incarico d'insegnamento ad ottobre, perchè non potrei accettarlo. Molti giovani, in base a queste considerazioni, si sono astenuti quindi dal presentare domande d'incarico anche avendo intenzione di dedicarsi all'insegnamento; le colleghe, invece, libere da ogni obbligo e remora, si avvantaggiano tranquillamente di due anni.

Ricapitolando, nel merito non possiamo lasciar sussistere una tale disparità; circa la forma, almeno per il passato non possiamo neppure fare una colpa ai candidati per non avere presentato la domanda, proprio per le ragioni pratiche e psicologiche che ho esposto.

P R E M O L I . Se non vogliamo avvilire ulteriormente queste graduatorie, dobbiamo almeno evitare la precostituzione di un diritto, senza chiedere ragionevoli adempi-

menti, altrimenti la legge sconfinava nella nullità.

D I N A R O . È assurdo regalare benefici a chi non si sogna nemmeno di fare una domanda per ottenerli. Voi, forti della maggioranza, potete imporre tutto ciò che volete; ma qui si tratta di rispettare la logica delle cose: che almeno sia manifestata la volontà di ottenere quel beneficio.

D O N A T I , relatore. In ogni caso dovremmo escludere coloro che sono stati e sono in servizio militare fino ad oggi; non esistendo la norma non hanno fatto evidentemente domande per incarichi ai fini qui considerati. Li metteremmo in una ingiusta condizione d'inferiorità.

S P I G A R O L I . La norma cerca di adeguare la situazione degli insegnanti non di ruolo delle scuole secondarie alla situazione che già si è verificata per i maestri e che è stata modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, numero 576. Noi abbiamo riscontrato in tale occasione che c'era una disparità tra il trattamento riservato alle insegnanti e quello nei confronti degli insegnanti ed allora per fare giustizia abbiamo pensato di prendere in considerazione tutti i disagi ed i conseguenti ritardi che gli insegnanti di sesso maschile avevano dovuto e devono subire a differenza delle colleghe donne. Non è un mistero per nessuno che il servizio militare, questo compito importantissimo da assolvere per la comunità, comporta degli svantaggi: noi lo risarciamo, per gli insegnanti incaricati, nel modo stabilito dal disegno di legge che poi, se andiamo a considerare, è un risarcimento molto relativo. Ricordo le tristi condizioni di tutti noi quando, tornati alla vita civile subito dopo la guerra, ci trovammo a dover conseguire ancora la laurea mentre le colleghe che avevamo lasciato all'università già insegnavano.

Quindi, indipendentemente dal fatto che uno abbia o no presentato la domanda per ottenere l'insegnamento, mi pare giusto che il servizio militare venga riconosciuto valido agli effetti della carriera scolastica, e pos-

sa essere utilizzato ai fini del punteggio per il riconoscimento degli incarichi di supplenza.

P R E M O L I . Per quanto riguarda i disagi ed i ritardi determinati dall'obbligo di prestar servizio militare siamo perfettamente d'accordo: il problema è senza meno valido e fondato. Però noi chiediamo che vi sia da parte degli interessati almeno una semplice prova di volontà.

R E N D A . Gli argomenti addotti a difesa del testo del disegno di legge in discussione rispondono ad una certa logica. Tuttavia mi pare che, entrando in questa logica, la norma potrebbe essere rivista se mai, da un altro punto di vista. Il servizio militare viene calcolato ai fini dell'insegnamento soltanto se il titolo di studio viene conseguito precedentemente al servizio stesso? Se il giovane consegue la laurea dopo aver prestato servizio militare, rientra nel beneficio?

D O N A T I , relatore. No, non rientra.

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La ragione di questo emendamento è stata già illustrata. Vorrei sottolineare soprattutto che il motivo ispiratore è quello di mettere l'aspirante maschio nelle condizioni di non soffrire danni dal tempo dedicato al servizio militare.

Per gli insegnanti elementari effettivamente si esige che almeno sia stata presentata la domanda. Qui la norma è stata invece proposta in senso molto più lato, cosa che potrebbe anche avere delle conseguenze per quanto riguarda gli insegnanti elementari.

D O N A T I , relatore. È stata già presentata alla Camera un'analogha norma per gli insegnanti elementari.

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io non sono contrario ad un emendamento che faccia obbligo della presentazione della domanda per ottenere l'insegnamento.

Per quanto ha chiesto il senatore Renda, riconosco che il servizio militare può essere prestato sia durante il periodo universitario sia dopo, sino al ventiseiesimo anno di età, una volta conseguita la laurea. Comunque il mio pensiero concorda perfettamente con quanto ha specificato il relatore senatore Donati.

D O N A T I , *relatore*. Vorrei fare una domanda: siccome la durata del servizio militare incide su due anni scolastici, può darsi il caso che un giovane abbia presentato la domanda il primo anno e non il secondo: come ci si deve regolare? Il giovane che ha presentato la domanda e poi va sotto le armi, il successivo anno è ancora militare, per cui può reputare superfluo rinnovare la domanda non avendo alcuna possibilità di accettare un eventuale incarico.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarà sufficiente che presenti la domanda per l'anno scolastico in cui inizia il servizio militare o in cui avviene la chiamata.

D O N A T I , *relatore*. Confermo la mia opinione contraria. Tuttavia, qualora si volesse accogliere l'emendamento, la correzione potrebbe consistere nell'inserimento delle seguenti parole: « purchè l'interessato abbia presentato, prima o durante il servizio militare, almeno una domanda di incarico ».

P R E S I D E N T E . Io ritengo che la parola: « almeno » sia fuori posto.

D O N A T I , *relatore*. Non è fuori posto, in quanto gli anni coinvolti sono due e altrettante quindi dovrebbero essere le domande; altrimenti sorgerebbe un problema d'interpretazione: per quale anno dovrà valere la domanda?

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A parere del Governo, sarebbe sufficiente dire « purchè abbia presentato domanda d'insegnamento », senza l'avverbio « almeno ».

D O N A T I , *relatore*. Va bene, non insisto.

B A R G E L L I N I . Se mi è consentito intervenire, in qualità di ospite della Commissione, vorrei chiedere se sia proprio necessario che l'interessato presenti la domanda; pensiamo a tutti... i guai e ai pensieri di un povero disgraziato in procinto di partire per il servizio militare!

D I N A R O . Ho già detto prima — lei era assente — che non presentare la domanda significa mancanza d'interesse. Ad ogni modo non insisto nella dizione da me proposta ed aderisco a quella suggerita dal relatore.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto allora in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma nel testo suggerito dal relatore: « purchè l'interessato abbia presentato, prima o durante il servizio militare, domanda d'incarico ».

(*Non è approvato*).

S O T G I U . Prima che il comma venga posto in votazione, chiedo se non sia opportuno specificare che, ai fini dei benefici in esso previsti, è valido il servizio civile prestato presso i paesi del « terzo mondo ».

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio avviso, il concetto è implicito, in quanto tale servizio è sostitutivo di quello militare. Comunque il Governo non si oppone a indicarlo chiaramente nel testo dell'articolo, dopo aver trovato la formula adatta.

P R E S I D E N T E . La dizione potrebbe essere la seguente: « e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, numero 1033, e successive modificazioni, prestatati » (quest'ultima precisazione tiene conto di un disegno di legge in materia, in corso di approvazione da parte del Parlamento).

Tale inciso dovrebbe essere inserito, nel secondo comma, dopo le parole: « richiamo d'autorità ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

(Conferimento degli incarichi)

L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali.

Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, semprechè siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma che, con qualche modifica, diventerebbe il primo comma di un nuovo articolo da indicare come 6-bis.

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se il Governo inter-

preta esattamente le intenzioni del proponente e della Commissione, il terzo comma dell'articolo 5 intende garantire all'insegnante che rimane senza posto la possibilità di chiedere di avere l'incarico anche in altre province. Ebbene, ciò dovrebbe rientrare — insieme con gli ultimi due commi del successivo articolo 6 — in un articolo a parte, il 6-bis. Il terzo comma in questione potrebbe quindi essere accantonato in sede di esame del presente articolo 5.

D O N A T I , relatore. D'accordo.

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. C'è una ragione logica per operare nel senso proposto: il terzo comma, considerato nel contesto di quest'articolo 5, potrebbe essere riferibile soltanto al momento del conferimento dell'incarico, mentre invece deve essere riferibile al momento della sistemazione.

Il Governo proporrebbe ancora di collocare l'ultimo comma subito dopo il primo: la nuova disposizione dei tre commi risponde meglio a ragioni d'ordine sistematico.

P R E S I D E N T E . Do lettura del nuovo testo dell'articolo 5 quale risulta dalle proposte testè formulate dal Governo:

Art. 5.

(Conferimento degli incarichi)

L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, semprechè siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occu-

pato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 6.

(Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati)

A partire dal secondo anno di applicazione della presente legge, le operazioni di nomina si svolgeranno secondo il seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina, trasferimento, o comando in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603; contemporaneamente si procede, secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimenti degli incaricati abilitati, limitatamente ad una sola provincia;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1);

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo i criteri sopra indicati;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai numeri 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al provveditore agli studi, entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze,

domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti. A tale domanda saranno allegati i documenti relativi ai titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti, per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

Il professore incaricato con nomina a tempo indeterminato, qualora, per assoluta mancanza di posti, non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. Le nomine eventualmente conferite ad altri incaricati che seguano in graduatoria, mantengono efficacia ai fini di una nuova sistemazione nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine di graduatoria.

Il Ministro della pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati ad insegnanti che siano in servizio pur non essendo forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

Gli incaricati a tempo indeterminato, rimasti senza posto, hanno facoltà di inoltrare al Ministro, in carta semplice, domanda di utilizzazione, indicando le sedi preferite.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo che gli ultimi due commi vengano stralciati, per essere reinseriti in un articolo a sè stante, relativo alla sistemazione in altre province degli incaricati rimasti privi di posto.

P R E S I D E N T E . Se nessuno domanda di parlare metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Metto quindi ai voti l'articolo nel testo emendato.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone di inserire, dopo l'articolo testè approvato, un articolo aggiuntivo 6-bis, in cui sono, fra l'altro, ripresi il terzo comma dell'articolo 5 (che abbiamo tenuto in sospenso) e gli ultimi due commi dell'articolo 6, anch'essi accantonati.

Art. 6-bis.

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo.

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato, rimasti privi di posto, hanno facoltà di presentare in carta semplice, domande di sistemazione in altre province, indicando le sedi preferite ed indirizzandole ai provveditori agli studi competenti, per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie.

Le domande di cui al comma precedente, saranno presentate entro il termine ultimo del 15 dicembre di ciascun anno.

Il Ministro della pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo scopo di questa proposta è evidente: non appena un provveditorato ha ultimato le sue operazioni e riscontra la disponibilità di alcune cattedre, la notifica a tutti gli altri provveditorati. Gli insegnanti rimasti privi di posto hanno facoltà di presentare (in carta semplice) domanda di sistemazione in altre province in-

dicando la sede preferita ed indirizzandola ai provveditorati competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia in cui risiedono. Quest'ultimo integrerà la domanda con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nella relativa graduatoria.

C'è un punto su cui occorre fare una valutazione. Le domande predette potranno essere presentate, in base a quanto propone il disegno di legge, entro il 15 dicembre di ciascun anno. Lo scopo è evidente: ridurre al minimo il conferimento di incarichi a persone sprovviste di titoli e consentire a coloro che non hanno la possibilità di insegnare nella propria provincia di fare domanda per insegnare in qualsiasi altra provincia d'Italia. Si vuole, in sostanza, limitare al massimo il fenomeno per cui vi sono non pochi insegnanti provvisti di titolo che non insegnano, mentre alcune province che hanno esaurito le graduatorie sono costrette a ricorrere agli sprovvisti di titoli.

Il termine del 15 dicembre è forse troppo prossimo? Questo lo deve decidere la Commissione.

D O N A T I , *relatore*. Non è assolutamente troppo prossimo. Forse sarebbe bene anticiparlo, magari al 1° dicembre.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto si propone risponde ad un principio di praticità. Nel sistema originario il Ministero ogni anno notificava l'elenco delle cattedre; ma era una cosa ben diversa, riferita all'anno precedente, allo scopo di orientare gli aspiranti. Quanto proposto ora, invece, costituisce una lodevole novità in quanto si realizza nel corso delle stesse operazioni di nomina.

D O N A T I , *relatore*. Sono perfettamente d'accordo con lo spirito di questa proposta. Comunque potrebbe darsi il caso che un candidato presenti domanda ad una infinità di province e riceva più nomine limitando le possibilità di altri colleghi. Per evitare questo io limiterei a tre le province presso le quali è possibile presentare domanda.

Non si deve dimenticare che una stessa persona può entrare anche in diverse graduatorie. Perciò dobbiamo quanto meno fissare l'obbligo di comunicare agli altri provveditori di aver già accettato un posto.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sanciremo questo obbligo con un'ordinanza.

D O N A T I , *relatore*. L'importante è impedire che a uno stesso insegnante venga la nomina da più parti e che ciascun provveditore debba attendere un gran numero di risposte di non accettazione, prima di avere una risposta positiva. Potrebbe quindi essere consentita la partecipazione a tre o, se si vuole, ad un massimo di cinque graduatorie provinciali.

Per quanto poi riguarda la data, fisserei il limite per la presentazione delle domande al 1° dicembre o, meglio ancora, al 15 novembre. Infatti, il provveditore che riceve una domanda deve far completare la documentazione dagli uffici, quindi spedirla ai singoli provveditori che l'interessato ha elencato. Questi, a loro volta, devono compilare le graduatorie. Si va a finire a metà febbraio.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Veramente, si tratta di graduatorie con pochi nominativi.

D O N A T I , *relatore*. D'accordo, ma ogni provveditore deve compiere una serie di atti amministrativi: verificare le graduatorie, assegnare punteggi, inviare la documentazione agli altri provveditori, i quali devono aspettare almeno una quindicina di giorni perchè arrivino le domande da tutti i provveditori. A questo punto siamo già al 1° gennaio. Poi, dovranno essere compilate le graduatorie, comunicati i risultati e attese le risposte. Ci saranno persone che accettano, altre che rifiutano; di qui nuove graduatorie. Insomma, si va a febbraio.

P R E M O L I . Un consiglio di natura pratica: le domande non potrebbero essere inviate contemporaneamente al provvedito-

rato di origine e a quello in cui l'interessato chiede di andare?

D O N A T I , *relatore*. No, in quanto il richiedente non sa dove siano i posti liberi.

P R E M O L I . La mia preoccupazione è che la fase di trasmissione di una domanda dal provveditorato di origine a quello di desiderata destinazione faccia perdere troppo tempo. Ritengo, perciò, che sarebbe opportuno escogitare un meccanismo per cui la domanda possa essere inviata contemporaneamente ai vari provveditorati.

S P I G A R O L I . Condivido il meccanismo dell'articolo 6-bis, ma sarei anch'io dell'avviso di limitare il numero dei provveditori ai quali possono essere inviate le domande, perchè altrimenti, non sapendo dove esistono posti disponibili, un insegnante potrebbe essere indotto a inoltrare quante più istanze possibili. Ed allora il problema si complica ulteriormente e diventa quasi impossibile compilare le graduatorie entro i termini stabiliti, in quanto ogni provveditore deve aspettare le varie risposte e di volta in volta apportare le opportune modifiche.

P R E S I D E N T E . Si finisce col ricadere nei vecchi inconvenienti.

S P I G A R O L I . Esatto, ci troveremmo di fronte agli stessi inconvenienti che hanno reso inoperante il meccanismo instaurato con la legge n. 831 del 1961 e che era stato studiato su base regionale proprio per essere snello. Per tale motivo, pur considerando validissimo il principio stabilito dall'articolo 6-bis, mi associo alla proposta del senatore Donati di limitare a tre o a cinque il numero delle province presso cui si può fare la domanda. Sono poi dell'avviso di lasciare al Governo il compito di indicare con ordinanza la data entro cui le domande devono essere inoltrate.

D O N A T I , *relatore*. Comunque, la più vicina possibile all'inizio dell'anno scolastico.

S P I G A R O L I . Sì, ma sia il Governo a valutare l'opportunità di una piuttosto che di un'altra.

P R E S I D E N T E . Vale a dire che il Senato ritiene quella indicata nell'articolo in esame la data massima, la più lontana. Questo per stabilire un punto fermo.

Z A C C A R I . Sono molto perplesso di fronte alle proposte formulate: la nostra esperienza diretta ci fa rilevare come, con il sistema di attendere la nomina in sede regionale, molte cattedre rimangono praticamente scoperte sino alla fine di novembre e anche oltre, oppure vengano coperte con cambiamenti di insegnante. Sarei dell'avviso di non fissare alcuna data, lasciando che il Ministero studi il sistema migliore perchè siano evitate situazioni di disagio a tanti insegnanti, a tanti ragazzi, soprattutto, che ancora oggi arrivano a dicembre senza avere taluni docenti. Se andiamo a fissare una data precisa, addirittura il 15 dicembre, aggraviamo, penso, la situazione enormemente. Direi di utilizzare, sì, gli insegnanti anche in province diverse da quella di origine, studiando però il sistema di assegnare loro la cattedra nel più breve spazio di tempo possibile. Perciò, non fissiamo alcuna data e lasciamo al Ministero la scelta del mezzo migliore per eliminare quello che per me è il più grave degli inconvenienti lamentati nella scuola.

D I N A R O . Penso si debba sottrarre il Ministero alle pressioni che, purtroppo, si hanno anche a proposito di date, perchè anche in questo caso si scatenano interessi di vario genere. Quindi, sarei per la fissazione di una data precisa. Sono d'accordo, a questo proposito, con le preoccupazioni dei colleghi che mi hanno preceduto: anche a me pare che il 15 dicembre sia una data eccessivamente avanzata. Bisognerebbe, però, sentire prima entro quale data il Ministero ritiene che i provveditori possano ultimare le nomine di loro competenza, considerando che, con l'entrata in vigore della legge che stiamo varando, non si dovrà più ricorrere a certi espedienti, come lo sdoppiamento di

classi e così via. Se il Ministero ci garantisce che entro il 10 ottobre tutte le operazioni potranno essere ultimate dai provveditori, andrebbe bene anche la data del 15 o del 20 ottobre.

D O N A T I , *relatore*. Basterebbe anche il 31 ottobre.

S P I G A R O L I . Io resto dell'avviso che sia meglio non fissare date.

D I N A R O . Sapete bene le pressioni delle quali, anche in questo settore, l'Amministrazione è vittima incapace di difendersi.

R E N D A . Non da esperto dei problemi della scuola media ma da padre di famiglia e da semplice cittadino osservo come il fatto che le nomine iniziali vengano effettuate il 1º ottobre provochi una serie di ritardi e di intralci nell'ordinato sviluppo dell'attività didattica. Non si potrebbe introdurre il principio che le nomine devono essere attuate dai provveditori prima del 1º ottobre?

L I M O N I . Ci stiamo occupando di casi eccezionali, non delle nomine normali.

D O N A T I , *relatore*. Il problema è complesso: per esempio, bisognerebbe poter sapere in tempo quante classi saranno sdoppiate.

P R E S I D E N T E . Certo, sarebbe bello poter arrivare a quanto auspicato dal senatore Renda. Purtroppo non è possibile. Ad ogni modo, giunti a questo punto, prego vivamente la Commissione di voler trovare una soluzione così da poter giungere all'approvazione dell'articolo in esame, evitando di perderci nelle secche di discussioni non produttive. Si facciano delle proposte concrete e votiamo su di esse.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo può senz'altro assecondare le indicazioni emerse nel corso della discussione nel senso della limitazione del numero delle province. Non

sembrava, in verità, un elemento capace di creare delle difficoltà, cosicchè non si è stabilita alcuna limitazione. Tuttavia, poichè è giusto che le preferenze di un insegnante non siano estese ad un numero illimitato di province, si potrebbe fissare un numero massimo, comunque da indicare nella legge, peraltro superiore a tre.

Quanto al termine, vi è una sola difficoltà ad accogliere la proposta della Commissione di demandare la fissazione ad una ordinanza. Come già è stato fatto rilevare, le nomine di cui ci stiamo occupando riguardano posti che diversamente dovrebbero essere occupati da studenti universitari; e la legge vigente in proposito non stabilisce termini. Con la data proposta dall'articolo in esame noi veniamo in un certo qual modo a limitare l'applicabilità dell'attuale legge: un laureato dovrebbe potersi avvalere dei suoi diritti entro un certo termine. Si obietterà: ma, allora, ci saranno delle classi senza insegnanti. Noi dobbiamo anzitutto considerare che si tratta di posti praticamente destinati ad essere occupati da studenti universitari. Ad ogni modo, potremmo anche anticipare la data al 1° dicembre in modo che alla ripresa delle scuole dopo le vacanze natalizie, cioè, praticamente, all'inizio del secondo trimestre anche queste operazioni supplementari possano essere state ultimate.

D O N A T I, *relatore*. Propongo allora che il numero massimo di province sia fissato in cinque.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

S P I G A R O L I. Il Ministero ha indicato la data del 15 dicembre evidentemente in relazione alle nuove lauree che possono essere conseguite. Non mi sembra che il concetto sia però ripreso dal provvedimento, in quanto qui si parla di coloro che hanno perduto un incarico a tempo indeterminato.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge n. 1878 del 1963 sostiene che un laureato, nuovo o an-

ziano che sia, può sempre chiedere di sostituire uno studente universitario. Qui, adesso, facciamo un discorso diverso: diciamo che un incaricato a tempo indeterminato il quale perda il posto può, entro un certo termine, avvalersi dei suoi diritti entrando nelle graduatorie di altre province. Si è ritenuto di dover porre un termine perchè, altrimenti, per tutto l'anno l'attività scolastica sarebbe soggetta a sia pure parziali interruzioni, in quanto non sempre un laureato viene tempestivamente a conoscenza dei posti disponibili nei vari Provveditorati. Per esempio, perchè non accade che laureati di Milano o anche di Napoli vadano, che so io, ad insegnare a Potenza? Ma è chiaro: perchè — a parte eventuali ragioni soggettive — non vengono a conoscenza della disponibilità di posti in quei Provveditorati. Noi adesso cerchiamo di ovviare anche a questo inconveniente, ma sempre entro un limite accettabile di tempo. Altrimenti, accadrebbe che un incaricato rimasto senza posto, che venga a conoscenza del fatto che in una qualsiasi provincia una cattedra è affidata ad uno studente universitario, potrebbe farsi avanti con i suoi titoli anche in pieno terzo trimestre.

Questo vuol dire continue interruzioni dell'attività didattica anche nel corso di tutto l'anno. C'è da chiedersi se sia opportuno che questo rischio venga affrontato o se invece ci si debba cautelare in altra maniera. Comunque non ne facciamo una questione.

S P I G A R O L I. Noi dobbiamo presumere che si opererà veramente, secondo i nostri intendimenti, per ottenere gli incarichi entro il 10 ottobre. Se questo avverrà, come speriamo, si potranno consentire termini più brevi. Siccome però non siamo in grado di valutare gli effetti del provvedimento, in questo momento stabilire una data precisa sarebbe uno sbaglio. La proposta è di abolire la data.

D O N A T I, *relatore*. Io vorrei fissare una data per quanto possibile vicina all'inizio dell'anno scolastico, cioè il 30 ottobre, o, al più tardi, il 15 novembre.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'impressione del Governo è che, se deve essere fissata una data nella legge, quella del 30 ottobre è troppo vicina, e sarebbe preferibile quella del 1° dicembre o del 15 dicembre. Se invece la Commissione è orientata a demandare questo dettaglio all'ordinanza ministeriale, il Governo non ha niente in contrario.

S O T G I U . In realtà, questa legge consente di fare tutte le operazioni più celermente, in modo che alla data del 10 ottobre tutto o quasi il personale insegnante può essere sistemato ed avrà anche un mese di tempo per definire le pratiche.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo termine non è per il Governo, ma per dare ai professori la possibilità di una più ampia sistemazione.

S O T G I U . Però noi dobbiamo tener conto anche delle esigenze della scuola.

P R E S I D E N T E . La proposta di fissare la data al 1° dicembre mi pare ragionevole.

D O N A T I , *relatore*. Prevedere il 1° dicembre significa prevedere che la nomina degli incaricati nelle singole province si protrarrà fin verso dicembre.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non è necessario.

D O N A T I , *relatore*. E allora, se le nomine si fanno verso dicembre, i professori sapranno il 15 ottobre se hanno ottenuto l'incarico o meno, e quindi saranno in grado di presentare le domande. Quindi fissiamo il 15 ottobre e non oltre, oppure lasciamo al Governo la facoltà di fissare la data.

S P I G A R O L I . Potremmo stabilire rigidamente una data, come termine ultimo, lasciando al Ministero la facoltà di anticiparlo.

C A S T E L L A C C I O . Io penso che il secondo termine è necessariamente legato

al primo; se entro un dato periodo i provveditori fanno gli elenchi, si può stabilire il mese entro il quale i laureati non incaricati possono ricorrere e presentare domanda.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero deve stabilire un calendario...

C A S T E L L A C C I O . Per tutti i provveditorati, allora.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E per consentire questo dovrà stabilire che entro il 1° novembre tutti i provveditori abbiano terminato. Però l'esperienza ha dimostrato che questi termini ordinatori non vengono rispettati anche per ragioni di forza maggiore. Ad esempio, all'inizio dell'anno passato, abbiamo avuto venti giorni di sciopero del personale amministrativo. Se non si riuscirà a fare l'ampliamento degli organici, non è detto che questo sciopero non si ripeta. Si tratta quindi di eventi eccezionali che fanno sì che tutto il calendario si sposti. Ecco perchè non sarebbe consigliabile mettere un termine perentorio in una tale norma di legge. E dal momento che la norma vuole aiutare tutti a sistemarsi, lasciamo al docente più ampie possibilità, del resto secondo l'interesse della scuola, perchè la scuola ha interesse ad acquisire un insegnante qualificato.

Comunque, potrebbe essere fissata la data del 1° dicembre.

C A S T E L L A C C I O . Ma il Governo entro il 1° dicembre è in condizioni di fornire notizie sui posti disponibili?

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il provveditore fa questa comunicazione. Però, per far questo, deve avere terminato la consultazione di tutti gli iscritti in graduatoria.

P R E S I D E N T E . Quindi si insiste per la dizione: « non oltre il 1° dicembre »?

D O N A T I , *relatore*. « Non oltre » è termine perentorio.

S P I G A R O L I . La data ultima dovrebbe essere improrogabile; neanche l'ordinanza ministeriale potrebbe superarla.

P R E S I D E N T E . Qual è il parere del Governo?

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo col senatore Spigaroli.

P R E S I D E N T E . E per quanto riguarda l'emendamento relativo alle province?

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha niente in contrario a che si fissi un limite di cinque province.

P R E S I D E N T E . Il senatore Dinaro ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

D I N A R O . Con tale emendamento si propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6-bis proposto dal Governo. Non si comprende infatti — o almeno io non lo capisco — a chi la pubblicazione per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio, possa giovare, dal momento che i provveditori sono tenuti, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, a pubblicare l'elenco dei posti rimasti disponibili nell'anno in corso, e comunicarlo agli altri provveditori per l'affissione all'albo. Allo stato attuale la norma servirebbe solo a gravare il Ministero e i provveditorati stessi di un lavoro privo di utilità pratica. La pubblicazione, che in concreto dovrebbe valere per l'anno successivo, avrebbe un valore molto indicativo e appena orientativo della situazione, situazione che all'inizio di ciascun anno scolastico è destinata ad essere sovvertita dalla dinamica stessa dell'operazione.

Si richiede quindi la soppressione del comma per la sua inutilità.

D O N A T I , *relatore*. Credo che il senatore Dinaro non abbia considerato che

proprio i primi commi di quest'articolo portano una profonda modificazione negli elenchi pubblicati dai provveditorati. L'ultimo comma risponde all'esigenza di dare le informazioni necessarie a coloro che si preparano a fare una nuova domanda d'incarico. Costoro non sarebbero in alcun modo orientati se mancasse questa determinazione. Ecco, quindi, la ragione della norma, che del resto è utile anche ai fini di una diretta informazione del Parlamento, perchè anno per anno il Parlamento viene a sapere se esistono ancora insegnanti non laureati e non diplomati.

D I N A R O . Non insisto sull'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 6-bis. L'epigrafe dell'articolo, se non si fanno osservazioni, sarà la seguente: « Sistemazione in altre province ». Quanto al testo, con gli emendamenti proposti dal relatore al secondo comma e dal senatore Spigaroli al penultimo, esso dovrebbe essere il seguente:

Art. 6-bis.

(Sistemazione in altre province)

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo.

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque province, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie.

Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine ultimo del 1° dicembre di ciascun anno.

Il Ministro della pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 7.

(Incarichi negli istituti d'istruzione professionale e artistica ed agli insegnanti elementari laureati)

La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione artistica e degli istituti professionali.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonchè le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 9 della presente legge.

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato.

B U Z Z I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Alla fine del primo comma si dovrebbe modificare la frase finale come segue: « gli insegnanti tecnico pratici degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione artistica ». In secondo luogo occorrerebbe stralciare i pri-

mi due commi sugli incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica: sono norme da riprendere in esame in connessione con l'articolo 10. Resterebbe l'ultimo comma: potrebbe costituire un articolo a sè, eventualmente da collocare però insieme ad altri articoli recanti norme transitorie e finali.

D O N A T I, relatore. Sono d'accordo con le proposte del Governo.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, i primi due commi dell'articolo in esame saranno discussi a parte.

(Così resta stabilito).

C A S T E L L A C C I O. Sull'ultimo comma, vorrei ricordare che lo spirito del provvedimento che ammette i maestri elementari di ruolo all'insegnamento nella scuola media, anche se è stato adottato soprattutto sotto la spinta della necessità di coprire certi posti finora affidati a studenti universitari o ad altre persone sprovviste di titolo specifico, era quello di consentire maggiori possibilità agli insegnanti capaci e preparati. Purtroppo, gli insegnanti elementari laureati vengono collocati, nelle graduatorie compilate dai provveditori, in coda a coloro che possiedono titolo specifico. Avviene così che un insegnante elementare di ruolo, anche dopo 20 anni d'insegnamento, quando, cioè, ha oramai sistemato la propria residenza in una località, venga inviato in sedi distanti anche centinaia di chilometri. Se effettivamente vogliamo che tutti gli insegnanti elementari laureati possano coprire cattedre per sostituire i non aventi titolo, occorre che essi siano inseriti nelle graduatorie alla pari con gli altri.

S P I G A R O L I. Senatore Castellaccio, lei sa che questa è una materia estremamente delicata e complessa.

P E L L I C A N Ò. Purtroppo questa sembra essere una delle solite disposizioni dettate da spirito di ostilità nei confronti degli insegnanti elementari.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'osservazione del senatore Castellaccio esige, a mio avviso, una presa di posizione da parte del Governo. Indubbiamente la materia dovrà essere oggetto di un esame non tanto sotto il profilo trattato dal senatore Castellaccio quanto, piuttosto, sotto uno più ampio, tale da consentire agli insegnanti di qualsiasi ruolo di poter accedere a qualunque cattedra ove ne possiedano i titoli. La qual cosa deve valere dalla scuola elementare alla scuola media, come dalla scuola media alla scuola secondaria superiore, in ossequio a un principio di rinnovamento e di modernità del corpo insegnante ed ai fini di stimolare la crescita della stessa personalità del docente.

Peraltro, ritengo che il problema vada più opportunamente trattato in sede di stato giuridico e non in questa particolare degli incarichi perchè, pur riconoscendo le validissime obiezioni del senatore Castellaccio, verremmo a limitare le possibilità di occupazione di insegnanti laureati e abilitati che non appartengono ad alcun ruolo. Ecco il motivo per cui riteniamo di non poter modificare le disposizioni contenute nelle due leggi che anche nel passato hanno disciplinato la materia. L'unica estensione concerne il comando che viene conferito a tempo indeterminato.

B L O I S E . Non capisco perchè i maestri elementari possano insegnare nella scuola media e non anche nella scuola secondaria di secondo grado. Eppure essi sono in possesso della laurea del Magistero.

D O N A T I , *relatore*. Tutti gli insegnanti di scuola media devono essere laureati.

P E L L I C A N Ò . Però un insegnante elementare anche se laureato non ha alcun diritto ad una sede di scuola media.

D O N A T I , *relatore*. Naturalmente non basta la laurea per diventare di ruolo, occorre partecipare ai concorsi.

S P I G A R O L I . Vogliamo forse aprire adesso un discorso generale su questo tema?

P E L L I C A N Ò . No, lo riprenderemo in sede di esame dello stato giuridico.

A R N O N E . Brevemente, per rispondere ai miei colleghi, vorrei dire che l'incarico indica uno stato di provvisorietà che non bisogna assolutamente confondere con la stabilità dell'insegnamento. Al maestro elementare di ruolo che si laurea e che voglia partecipare al concorso per una scuola secondaria deve essere garantita la stabilità a vantaggio della scuola e degli alunni: non gli si può dare un incarico provvisorio che costituirebbe, tra l'altro, una diminuzione.

F A R N E T I A R I E L L A . Nel testo in esame si parla di insegnanti elementari di ruolo; bisognerebbe aggiungervi la parola « laureati ».

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è necessario: è infatti evidente, in base alla legge vigente la quale non viene modificata, che gli insegnanti elementari di ruolo aspiranti all'insegnamento nella scuola media devono possedere laurea e abilitazione, ossia i titoli giuridici necessari. Comunque nella rubrica il richiamo alla laurea c'è.

P R E S I D E N T E . Se ritiene, si può fare anche un richiamo alla legge.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È inutile: se aspirano all'insegnamento nella scuola media devono essere laureati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 7, con l'intesa che esso costituirà articolo a sè.

(È approvato).

Resta inteso che l'epigrafe dell'articolo sarà: « Incarichi agli insegnanti elementari laureati ».

Art. 8.

(*Supplenze conferibili dal capo di istituto*)

Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui ai precedenti articoli 2 e 7 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole « ai sensi », le seguenti: « dell'articolo 2 ».

D O N A T I , *relatore*. Si tratta di una precisazione che il relatore accetta.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato con riserva di coordinamento relativamente al rinvio all'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Ricorsi*)

Presso ogni provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, composta dal provveditore agli studi che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato stesso, da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico pratico.

Il capo di istituto e i funzionari sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico pratici pro-

posti dai rappresentanti provinciali dei sindacati indicati nel terzo comma del precedente articolo 3. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dall'ordinanza di cui al precedente articolo 2, nonché dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

La commissione è anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

Contro le decisioni della commissione, che sono prese entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della impugnativa, è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione; questi, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto, comunica le proprie decisioni, adottate su conforme parere di apposita commissione nominata dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che rimane in carica per tutta la durata del mandato del medesimo Consiglio superiore.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« La commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione; questi entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto, comunica le proprie decisioni, adottate su conforme parere di apposita commissione nominata dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che rimane in carica per tutta la du-

rata del mandato del medesimo Consiglio superiore ».

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione; soltanto si permette di far notare che l'ultimo comma, del testo accolto in sede referente, in cui si introduce un concetto di termine perentorio, potrebbe sollevare delle incertezze, delle perplessità di interpretazione. Evidentemente, parlando di termine perentorio, la Commissione ha inteso dire che, scaduto quel termine, cessa il potere da parte della commissione dei ricorsi, di esaminare i ricorsi stessi. Quindi il ricorrente ha ragione di rivolgersi alla commissione di secondo grado. Con la formulazione proposta dal Governo questo ultimo comma viene reso esplicito, rimanendo fedele allo spirito della proposta della Commissione.

Il Governo, infine, fa presente la necessità di richiamare, nel terzo comma, anche l'ordinanza relativa agli incarichi negli istituti ad amministrazione autonoma, ordinanza stabilita nel secondo comma dell'articolo 7 del testo accolto in sede referente ed ora accantonato.

D I N A R O. È un rilievo che intendevo fare anch'io.

D O N A T I, *relatore*. Aderisco a questo emendamento di coordinamento.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni il richiamo all'ordinanza dell'articolo 7 (testo della sede referente) verrà, se necessario, inserito nel terzo comma.

(Così resta stabilito).

D I N A R O. Circa il comma sostitutivo proposto, la nuova formulazione governativa, che io condivido nella sostanza, è pressochè identica alla mia proposta iniziale, con la quale si è poi arrivati alla espressione, come ripiego: « Entro il termine perentorio di trenta giorni ». La volontà era identica, cioè di indurre la commissione a decidere entro un dato termine.

Per maggior precisione tecnica, però e per maggior chiarezza, propongo la sostituzione del termine « respinto », perchè un ricorso può essere respinto per tante ragioni per le quali poi non è possibile l'impugnativa; e non è questa l'intenzione di chi ha proposto questo termine.

Quindi chiederei che la parola « respinto » venga sostituita con le parole « rigettato ad ogni effetto di legge », secondo una espressione che, peraltro, ricorre continuamente in tutti i testi di legge dove si vuole affermare questa volontà.

C A R R A R O. « Rigettato » e « respinto » sono termini equipollenti; ma è più elegante « respinto ».

D I N A R O. L'avevo chiesto per maggior chiarezza. Non insisto.

C A S T E L L A C C I O. Io vorrei che da un punto di vista formale si perfezionasse almeno il tempo entro il quale l'interessato deve ricorrere al Ministro della pubblica istruzione. L'ultimo comma dell'articolo 9 dice infatti: « Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, eccetera »: ma entro quanto tempo?

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È regolato dalle norme ordinarie di diritto amministrativo: 30 giorni. Non mi pare opportuno avventurarsi in innovazioni...

D O N A T I, *relatore*. Atteniamoci al diritto normale.

D I N A R O. Vorrei fare anche un'altra proposta. Mi pare che il termine di sessanta giorni sia eccessivo; direi di ridurlo a quaranta giorni. Diversamente, in caso di accoglimento del ricorso gli interessati rischiano di perdere la retribuzione estiva, in quanto questa compete solo a chi, fra l'altro, ha compiuto sette mesi di servizio o prestato servizio ininterrotto dal 1° febbraio in poi. Se il ricorso viene accolto dopo il 1° febbraio — e i sessanta giorni ci porteranno

con certezza dopo il 1° febbraio — si riconosce al ricorrente la validità, agli effetti giuridici, del servizio prestato, ma non si può corrispondere alcuna retribuzione per una prestazione che non è stata effettuata, e il ricorrente perde anche la qualificazione annuale.

D O N A T I, *relatore*. Secondo me non perde la qualificazione annuale e non perde neanche lo stipendio. Quindi la preoccupazione non esiste. Agli effetti giuridici conta il servizio da lui prestato per quel periodo.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo chiede di non modificare questo termine, innanzi tutto perchè la norma si muove in senso opposto all'orientamento verso il decentramento, e noi invece introduciamo un ricorso di seconda istanza accentrandolo sul Ministero. In secondo luogo, perchè non sappiamo quanti saranno questi ricorsi (potrebbero essere molti) e l'Amministrazione non rischia di non essere poi in condizione di rispettare questo termine che, pur restando ordinatorio, se vogliamo che abbia una rispondenza concreta e il più possibile aderente alla norma è necessario che sia congruo.

D I N A R O. Non insisto su queste osservazioni che avevo ritenuto mio dovere fare. Però mi dichiaro, in linea di principio, contrario alla nomina di una commissione di seconda istanza da parte della seconda sezione del Consiglio superiore. Mi sembra infatti che attribuendo al Consiglio superiore queste competenze se ne snaturano, in definitiva, la funzione che è quella importantissima di dare pareri in materia didattica e di ordinamento scolastico, e non già di nominare commissioni per decisioni di ricorsi. Proporrei pertanto la soppressione delle parole: « su conforme parere di apposita commissione nominata dalla seconda sezione del Consiglio superiore, eccetera ».

Io non capisco quindi perchè si voglia attribuire a un organo così qualificato anche la funzione di dover nominare una com-

missione per la decisione di ricorsi di seconda istanza.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La seconda sezione del Consiglio superiore ha già delle competenze in materia disciplinare, quindi relative allo stato giuridico del personale insegnante di ruolo. Attraverso una commissione da essa nominata, si opera sulla linea di un autogoverno della categoria che dovrebbe trovare anche nel Consiglio superiore la sua espressione propria, la sua sede propria. Pertanto il Governo su questo punto ritiene di poter accettare il testo così come è stato approvato in sede referente.

Ricordo nuovamente che, se sarà mantenuta l'ordinanza apposta per gli istituti professionali, di cui si parla nel secondo comma dell'articolo 7, ora accantonato, al terzo comma di questo articolo bisognerà fare rinvio all'ordinanza non solo del precedente articolo 2 ma anche di tale ulteriore normativa. Ma questa sarà cosa da vedersi in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo all'ultimo comma, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato, e con l'intesa dell'inserimento, nel terzo comma, ove necessario, del richiamo anche dell'ordinanza relativa agli istituti professionali.

(È approvato).

Art. 10.

(Norme transitorie)

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano alla data del 30 settembre 1969.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e gli insegnanti tecnico pratici che hanno ottenuto l'incarico a tempo

indeterminato a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, avranno la precedenza assoluta nella nomina e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Gli effetti giuridici ed economici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « e gli insegnanti tecnico pratici che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, numero 354 ».

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con l'articolo 10 il provvedimento entra nel campo delle norme finali e transitorie: a proposito degli insegnanti degli istituti professionali, infatti, è evidente la distinzione tra norme permanenti e norme transitorie contenute nel presente disegno di legge.

Ora, le norme permanenti per quanto concerne gli istituti di istruzione artistica e gli istituti professionali congiuntamente, stabiliscono in sostanza l'estensione della disciplina generale che verrà adottata in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa, facendo salve però le disposizioni relative alle nomine di questo personale previste da leggi particolari fra le quali la legge numero 354 del 1963. Pertanto, lo stato giuridico e il trattamento economico previsto per gli incarichi a tempo indeterminato verrebbero estesi anche a questo personale,

mentre, quanto a procedure di nomina, il consiglio di amministrazione, che sostanzialmente sostituisce il provveditore agli studi, verrebbe assistito da una commissione costituita nello stesso modo come si costituisce la commissione provinciale prevista dall'articolo 2 per tutti gli altri incarichi. Non solo, ma questo personale degli istituti professionali e degli istituti di istruzione artistica avrebbe la possibilità di ricorrere in due istanze così come è previsto per l'altro personale. Tutto questo introduce una disciplina in un campo che sino ad oggi è stato dominato da una discrezionalità così ampia da far temere giustamente qualche arbitrio.

Con le norme transitorie, invece, il Governo propone che gli attuali insegnanti degli istituti professionali mantengano l'incarico e che questo incarico, comunque sia attualmente, abbia valore di incarico a tempo indeterminato. Questo, però, dovrebbe essere fissato come norma transitoria, proprio per sottolineare il fatto che non possiamo non prendere atto di quella che è la situazione e al tempo stesso per affermare che questo problema dovrà trovare la sua definitiva sistemazione in sede di legge di riforma che dovrà precisare funzioni istituzionali e ordinamenti, sia degli istituti di istruzione artistica, sia degli istituti professionali.

Si aggiunge poi che vi è del personale che già gode dell'incarico a tempo indeterminato in virtù di una legislazione propria: sono gli insegnanti tecnico pratici che operano negli istituti di istruzione tecnica e negli istituti professionali. Questi dovrebbero mantenere lo stato giuridico e il trattamento economico di cui già godono e in più continuare a fruire delle eventuali disposizioni di maggiore favore previste da vigenti leggi (questo personale ha la possibilità, per esempio, in caso di non utilizzazione nella scuola, di essere adibito per i servizi amministrativi scolastici o addirittura anche presso altre amministrazioni). Agli insegnanti tecnico pratici si applicano, come è noto, le norme sul personale avventizio dello Stato: quindi non possiamo pri-

varli, in sede di norme transitorie, di diritti che sono da loro acquisiti.

Il Governo aveva elaborato due soluzioni per gli insegnanti professionali: una in via principale e un'altra in via subordinata. Constatata la disponibilità dei gruppi politici, il Governo ritira la soluzione subordinata che teneva conto di una certa discussione svoltasi nella precedente seduta e mantiene ferma la proposta fatta in via principale, salvo la migliore formulazione che la Commissione vorrà indicare.

P R E S I D E N T E . Do lettura delle due soluzioni alternative proposte dal Governo: in via principale, fra il secondo ed il terzo comma aggiungere il seguente comma nuovo:

« Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali, a titolo di incarichi triennali o annuali o di conferme, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354 ».

In via subordinata, fra il secondo ed il terzo comma aggiungere il seguente:

« La norma di cui al precedente comma si applica anche agli insegnanti in servizio negli istituti professionali per effetto di nomina triennale conferita ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354 ».

A questo punto sarebbe preliminarmente opportuno riprendere l'esame dei primi due commi dell'articolo 7, precedentemente accantonati.

Ne do nuovamente lettura, con la modifica formale al primo comma suggerita dianzi dal rappresentante del Governo:

« La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonché le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 9 della presente legge ».

P A P A . Si tratta di due problemi strettamente collegati: la sistemazione di questi insegnanti degli istituti professionali con incarico a tempo indeterminato, prevista anche nell'emendamento presentato dal Governo, e la regolamentazione definitiva dell'assunzione del personale negli istituti professionali.

In tanto noi ricorriamo ad una norma transitoria in quanto abbiamo tutti rilevato che esiste una situazione anomala per gli istituti professionali.

Abbiamo considerato che esiste una situazione anormale e che il tipo di destinazione di tali scuole, istituite mi pare nel 1938, ha comportato un ordinamento dei programmi, della formazione culturale e professionale che nel presente risulta assolutamente superato e inattuale. Anche gli insegnanti venivano assunti in un modo alquanto anormale se si considera che la legge 15 febbraio 1963, n. 354, dava competenza ai consigli di amministrazione di valutare addirittura la capacità culturale degli stessi.

Noi pensiamo dunque che si debba procedere ad una riforma generale degli istituti professionali e riteniamo altresì che si possa avviare in questo momento un processo che ci consenta più tardi di collocare in una situazione generale di riforma della scuola secondaria superiore anche la questione degli istituti professionali. Così mentre da un lato siamo d'accordo che non sia possibile porre sullo stesso piano due situazioni giuridiche diverse — di qui il nostro assenso alla norma transitoria — per quanto riguarda i posti disponibili pensiamo che si debbano estendere tutte le norme che stiamo definendo con il disegno di legge in esame: sottrarre cioè una volta per

sempre ai consigli di amministrazione la possibilità, la potestà, il compito di valutare le capacità culturali degli insegnanti e conferire tale giudizio ai provveditori agli studi. In altri termini, in tanto accediamo alla proposta formulata dal Governo — e lo abbiamo sostenuto già nella seduta di ieri — in quanto si avvii contemporaneamente un processo che sani l'intera situazione. Ciò sarà possibile inserendo una norma che stabilisca che per quanto riguarda gli incarichi e le supplenze negli istituti professionali sono revocate le norme di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 354, e che gli incarichi e le supplenze vengono conferiti a norma degli articoli 1, 2, 3 4 e 5 della presente legge.

Non credo che debbano sussistere difficoltà alla modifica giacchè essa, come del resto il provvedimento, riguarda non il reclutamento degli insegnanti ma il conferimento agli stessi degli incarichi, argomento di cui si tratta nella legge n. 354 del 1963.

L I M O N I . La questione sollevata dal collega Papa è di tal natura che certamente ci impegnerà in una discussione di fondo. Poichè ora siamo chiamati a partecipare ai lavori dell'Assemblea, chiedo al Presidente di voler rinviare il seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni sospendiamo i lavori, per riprenderli questo pomeriggio alle ore 15,30.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle ore 11,10, viene ripresa alle ore 15,40.

P R E S I D E N T E . Ricordo ai colleghi che questa mattina, quando si è sospesa la seduta per poter prendere parte ai lavori dell'Assemblea, era stato iniziato l'esame dell'articolo 10 ed erano stati ripresi in discussione i primi due commi dell'articolo 7, precedentemente accantonati.

Il relatore, senatore Donati, ha presentato ora un emendamento, concordato con il Governo, che, in sostituzione dell'articolo

10 del testo approvato in sede referente, tende a sostituire l'articolo stesso con i seguenti:

Art. 10.

(Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica)

La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonchè le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 9 della presente legge.

Art. 11.

(Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato)

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano alla data del 30 settembre 1969.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, avranno la precedenza assoluta nella nomina e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia.

La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti d'arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la no-

mina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali, a titolo di incarichi annuali o triennali o di conferma, ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Art. 12.

(Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme)

Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 5 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

D O N A T I, *relatore*. Secondo quanto è stato detto questa mattina, i primi due commi dell'articolo 7, che riguardano gli istituti d'istruzione artistica e gli istituti professionali, vengono trasferiti nell'articolo 10, nuovo, di cui il Presidente ha dato lettura. Le disposizioni contenute in tali commi hanno la natura appunto di norme transitorie e finali, come le altre che seguono nei successivi articoli testè letti dal Presidente.

Questo gruppo di disposizioni potrà essere inserito sotto il titolo complessivo di « Norme finali e transitorie ». E poichè anche l'articolo 7, nel testo accolto stamattina, ha natura di norma finale e transitoria, anch'esso dovrà, per ragioni sistematiche, essere collocato sotto questo titolo

Illustrerò ora l'articolo 11 comma per comma. Il primo comma riguarda la cessazione degli incarichi triennali.

Quanto al secondo comma, esso contiene la norma del secondo comma dell'articolo 10 approvato in sede referente, con la omissione degli insegnanti già nominati a tempo indeterminato, che sono stati considerati nei successivi commi terzo e quarto. Le norme contenute in tali commi sono fra loro identiche; stabiliscono che il personale ivi considerato mantiene ciò che ha già. Soltanto che, mentre per gli insegnanti tecnico pratici degli istituti tecnici e professionali si deve far riferimento alle disposizioni del decreto legislativo del 1948 e alla legge del 1963, in forza delle quali questo personale ha avuto l'incarico a tempo indeterminato, per gli insegnanti d'arte applicata negli istituti artistici si fa riferimento solamente alla legge del 1963, a norma della quale gli stessi insegnanti hanno avuto la nomina a tempo indeterminato.

Vi è infine l'ultimo comma, che interessa gli insegnanti degli istituti professionali le cui nomine, conferite a titolo di incarichi annuali o triennali o di conferme, saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato

In sostanza, questa non è che la traduzione in forma legislativa dei concetti espressi stamane, tendenti a confermare gli attuali insegnanti e a nominarli a tempo indeterminato; mi è sembrato che le ragioni addotte a sostegno di questo concetto fossero condivise da tutti. Nell'articolo in esame si considerano gli insegnanti che non hanno mai goduto di alcuna agevolazione per il passaggio nei ruoli, gli insegnanti che non hanno nessuna possibilità circa l'abilitazione o i concorsi, perchè non esiste tale possibilità per questo tipo di istituti. Si tratta quindi di insegnanti che meritano particolare considerazione. La norma in questione è del resto la stessa che il Sottosegretario ha letto questa mattina. Con essa noi confermiamo innanzitutto i diritti di tutti coloro che sono già nominati a tempo indeterminato, senza far cessare la nomina per poi riconferirla; e questo vale per gli istituti d'arte e gli istituti tecnici e professio-

nali. Inoltre garantiamo agli stabilizzati la posizione che già avevano in base alla legge n. 744 del 1957 e n. 11 del 1960; si tratta di pochissime persone, perchè gli stabilizzati sono abilitati e hanno ormai quattordici o quindici anni di insegnamento e la maggior parte di essi è già passata in ruolo

Finalmente si propone la norma relativa agli istituti professionali, con la quale credo che vengano esaurite le posizioni caratteristiche, da considerarsi in sede di norme transitorie. Questo non significa, naturalmente, passaggio in ruolo, perchè da oggi in avanti la legislazione degli istituti professionali per le nuove nomine sarà assoggettata sostanzialmente alle norme contenute nei primi due commi dell'articolo 7 (testo accolto in sede referente), dove è detto che la disciplina dell'incarico a tempo indeterminato fissata nella legge è estesa agli istituti professionali. Ciò vuol dire che da ora in avanti, pur restando ferma la facoltà del consiglio di amministrazione degli istituti professionali e degli istituti artistici di determinare i titoli e le qualifiche necessari per l'insegnamento in quelle scuole, tutte le norme per la valutazione dei titoli e per le nomine verranno precisate con ordinanza ministeriale sulla base della disciplina prevista dal disegno di legge in esame. Quindi, se c'è una conferma per quanto riguarda il passato, c'è però una innovazione sostanziale per quanto riguarda il futuro; la disciplina degli istituti professionali e degli istituti d'arte si avvicina così di molto alla disciplina normalmente in uso per tutti gli altri tipi di scuola.

Ritengo pertanto che, così come è stata congegnata, questa parte del disegno di legge esprima in pieno le aspirazioni espresse questa mattina da tutte le parti politiche e che il problema possa considerarsi convenientemente risolto, anche se io posso avere le mie personali riserve.

Quanto all'articolo 12 di cui al nostro emendamento, esso riproduce l'ultima parte dell'articolo 10 approvato in sede referente. Esso prevede determinati benefici economici e praticamente collega queste norme alla disciplina generale delle assunzioni; riconosce cioè effetti giuridici ed economici con

decorrenza dal 1° ottobre 1968, consentendo degli scatti biennali agli incaricati a partire da quella data, e nel contempo conserva vigore alle norme che non siano in contrasto con quelle stabilite dal nuovo provvedimento

Questo è detto esplicitamente in quanto ci sono dei benefici, che il provvedimento in esame non contempla ma che non intende annullare

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua ampia illustrazione del nuovo testo.

Si deve ora passare, se non si fanno osservazioni, all'esame dell'articolo 10, nuovo, che si compone dei primi due commi dell'articolo 7 accolto in sede referente, commi che nella discussione di stamani si era stabilito di accantonare, e che il relatore propone ora siano inseriti a questo punto, in sede di norme finali e transitorie. Successivamente saranno presi in considerazione gli articoli 11 e 12 proposti dal relatore.

(Così rimane stabilito).

P A P A . Sono d'accordo che la disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applichi anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico pratici, tuttavia — e mi rifaccio al discorso di ieri sera — in forza della legge n. 354 del 1963, il conferimento di questi incarichi è fatto dai consigli di amministrazione che hanno addirittura la competenza a decidere circa le capacità culturali, didattiche e professionali degli interessati.

Ora, nel momento in cui ci preoccupiamo di garantire a questi insegnanti, che si trovano in una situazione eccezionale, una norma che sia anche essa eccezionale, dobbiamo tuttavia cercare di sanare una situazione che ha dato luogo a molteplici abusi.

Propongo pertanto un nuovo testo dell'articolo 10, così formulato:

« Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce i criteri generali per la definizione dei titoli e dei requisiti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti agli incarichi di insegnamento negli istituti professionali, com-

presi gli insegnanti tecnico pratici, della necessaria capacità culturale, didattica e professionale

Le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti sono conferite dal capo d'istituto nei modi previsti per tutti gli altri tipi d'istituto e tenuto conto dei titoli e dei requisiti necessari per gli aspiranti di cui all'ordinanza ministeriale del precedente comma.

Vengono revocate le norme di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 354 ».

D O N A T I, *relatore*. Ritengo che le esigenze prospettate dal collega Papa siano sufficientemente tutelate dalle norme di cui ai due primi commi dell'articolo 7, che dovranno far parte del nuovo testo dell'articolo 10; infatti, quando diciamo che « la disciplina dell'incarico si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati » intendiamo che tutta la disciplina di questa nuova legge deve essere recepita dal Ministero e trasferita ed applicata anche ai due tipi di scuola costituiti dagli istituti d'arte e professionali.

Mi pare che l'esigenza che l'emendamento vorrebbe salvaguardare sia pienamente tutelata; pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento proposto.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo prega il proponente dell'emendamento di non insistere nella sua proposta.

Le preoccupazioni che suggeriscono la modifica riguardano soprattutto la regolarità delle operazioni, l'equità delle valutazioni, il rispetto di un certo criterio, in modo da assicurare una certa uniformità in tutti gli istituti professionali; ebbene, sembra al Governo che ogni questione sia risolta col ricorso all'ordinanza ministeriale che rappresenta una novità e limiterà il potere autonomo dei consigli di amministrazione. Se si accogliesse l'emendamento proposto, invece, si verrebbe praticamente ad annullare il disposto della legge n. 354 intervenendo in una caratteristica che è connaturale all'istruzione professionale ed a quella tecnica — l'autonomia — e sollevando quindi questioni generali che anticiperebbero oggi scelte

che più propriamente dovranno farsi in sede di riforma di questo speciale tipo di scuola.

Il Governo si dichiara dunque contrario all'emendamento Papa.

P A P A. Insisto nella mia proposta: la legge n. 354 del 1963 disciplina soltanto la materia degli incarichi e delle supplenze e la nuova norma non toccherebbe l'autonomia degli istituti professionali che mi pare sia definita dalla legge del 1938. Sono passati oltre trent'anni: questo spiega tutte le anomalie che abbiamo messo in luce nel corso della discussione; la citata legge numero 354 disciplina solo la materia degli incarichi, ripeto, e poichè questo provvedimento si riferisce agli incarichi, non vedo quali ragioni impediscano di normalizzare una situazione che tutti riconoscono anormale. Penso si possa senz'altro revocare la più volte ricordata legge n. 354, senza peraltro toccare l'autonomia degli istituti professionali dei quali discuteremo più ampiamente nell'ambito di una riforma di tutto questo settore della scuola.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Papa all'articolo 10.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 10 nel suo nuovo testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11, nel testo proposto dal relatore, che sostituisce l'articolo 10 accolto in sede referente.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 11.

(Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato).

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano alla data del 30 settembre 1969.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, avranno la precedenza assoluta nella nomina e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia.

La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali a titolo di incarichi annuali o triennali o di conferma, ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, numero 354.

Il senatore Spigaroli ha presentato ora un emendamento all'emendamento testè illustrato: egli propone che nell'articolo 11, dopo l'ultimo comma, sia inserito alla fine il seguente altro: « Agli insegnanti di cui sopra non si applica la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 6 ».

S P I G A R O L I . L'articolo 6 stabilisce l'ordine secondo il quale si svolgeranno le operazioni di nomina a partire dal secondo anno di applicazione della legge. Nel secondo comma si dice che le sistemazioni, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ora, se non inseriamo la deroga che propongo ora, praticamente limitiamo in gran parte il beneficio che concediamo agli insegnanti degli istituti professionali con l'ultimo comma dell'articolo 11, cioè il mantenimento del posto che attualmente hanno in virtù dell'incarico a tempo indeterminato. Infatti, in virtù del secondo comma dell'articolo 6, gli insegnanti abilitati possono es-

sere sistemati anche nei posti occupati da incaricati non abilitati: in conseguenza gli abilitati attualmente non in servizio negli istituti professionali potranno chiedere un incarico, in questi istituti professionali, nei posti occupati da incaricati non abilitati. Ma noi vogliamo venire incontro alle esigenze di questa particolare categoria di personale insegnante; noi riconosciamo la situazione particolare in cui essa si trova, per tanti aspetti differente rispetto a quella degli altri insegnanti: allora, dobbiamo evitare di dare con una mano e poi togliere con l'altra.

Questa è la sostanza dell'emendamento da me proposto, che penso raccolga una aspirazione sostanziale che è di tutti i gruppi politici i quali, mi sembra, sono decisamente intenzionati a dare a questo personale una garanzia di stabilità nel posto che attualmente occupano.

D O N A T I , relatore. Comprendo la preoccupazione del senatore Spigaroli: egli vuole garantire permanentemente questo posto agli insegnanti incaricati non abilitati. Il disegno di legge garantisce peraltro una priorità assoluta nella sistemazione agli insegnanti abilitati. Se riteniamo, data la particolare situazione dell'istituto professionale, che sia opportuno estendere anche agli incaricati non abilitati questa garanzia, dobbiamo accogliere l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli. Per quanto mi riguarda, mi rimetto alla Commissione.

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anzitutto devo far rilevare che la collocazione delle disposizioni relative agli istituti professionali e agli istituti di istruzione artistica nella rubrica intitolata « Norme finali e transitorie » vuole significare politicamente che si intende dare alla soluzione che viene proposta, per il problema degli insegnanti dell'istituto professionale, carattere di provvisorietà: siamo infatti convinti che tutto questo settore esiga un ordinamento definitivo nel quadro della riforma della scuola ove si tratta dell'istruzione professionale.

Quanto poi all'articolo 11, il Governo conferma il suo consenso con la impostazione dell'articolo che accoglie gli emendamenti che erano stati presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Spigaroli, il Governo fa questa considerazione: nessuna difficoltà sostanziale, poichè esso esprime una preoccupazione che il Governo condivide; però potrebbe forse essere raggiunto lo stesso risultato estendendo a questo personale degli istituti professionali le stesse norme adottate per gli insegnanti stabilizzati. Perchè, così come il testo è formulato, resterebbe equivoco il significato della norma. Essa disporrebbe che: « agli insegnanti di cui sopra non si applicano le norme di cui all'articolo 6 ». Ma qui non è detto che queste norme non si applicano ai nuovi aspiranti che presentano domanda. Quindi, ignoreremmo proprio per questo personale tutta la disciplina che la legge prevede in materia di stabilizzazione. Pertanto chiedo al proponente, senatore Spigaroli, se la sua preoccupazione, che il Governo condivide, non possa trovare migliore tutela in una norma la quale affermi che « agli insegnanti di cui sopra viene garantita la precedenza assoluta nella eventuale sistemazione disciplinata dai precedenti articoli 5 e 6 ». Con questa formulazione in sede di sistemazione questo personale avrebbe sempre la precedenza sul nuovo personale che sopraggiunge.

B L O I S E . Allora non ci sarebbero posti!

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è da dire che a proposito degli abilitati il consiglio di amministrazione si trova sempre nella condizione di dovere indicare quali sono i titoli e quali le abilitazioni valide. E questa è sempre una tutela, se è vero — come è vero — che per questi particolari insegnamenti non esistono classi di abilitazione e pertanto non vi sono insegnanti che possano far valere le abilitazioni. Comunque, il mio rilievo esprime la preoccupazione che l'emendamento Spigaroli non risolva il problema.

S P I G A R O L I . Potremmo precisare, onorevole Sottosegretario, che non si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 6.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo. Mi rimetto alla Commissione.

S P I G A R O L I . Un'altra questione. Al primo comma dell'articolo 11, circa la cessazione degli attuali incarichi, anzichè indicare una data che potrebbe essere incompatibile con la effettiva entrata in funzione della nuova disciplina, si potrebbe dire: « cessano con l'anno scolastico immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge ».

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'osservazione sembra opportuna. Forse sarà meglio parlare dell'anno scolastico « di prima applicazione della presente legge ».

D O N A T I , *relatore*. Più puntualmente ancora: « con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge ».

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

P A P A . Ci preoccupiamo di conservare il posto agli insegnanti degli istituti professionali addirittura attraverso una norma eccezionale, ma non ci preoccupiamo del fatto che a questo punto creiamo una situazione di ingiustizia a danno degli altri laureati che hanno avuto il posto e che potrebbero perderlo anch'essi, quando si facesse avanti un incaricato abilitato rimasto privo di posto. Dovremmo cercare di meglio curare la parità di diritti, pur consentendo con la norma eccezionale testè proposta dal senatore Donati.

S P I G A R O L I . La norma eccezionale varrà solo per un anno, se noi non mettiamo quel riparo. . .

P A P A . Sì, ma vale anche per quegli altri laureati degli altri istituti che oggi hanno avuto il posto e che l'anno prossimo potranno perderlo perchè c'è un abilitato che è rimasto privo di posto.

S P I G A R O L I . Per quegli insegnanti c'è maggiore possibilità di sistemazione, mentre per questi, perdendo il posto, riteniamo che le possibilità siano molto ridotte.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel quadro della legge organica dovranno però abilitarsi anche loro.

L I M O N I . Questi non si abiliteranno mai, ma andranno in ruolo così come sono e in pensione così come sono!

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per questo punto il Governo si rimette alla Commissione.

P A P A . Dunque, le preoccupazioni intervengono — se ho capito bene — nell'anno 1970-71, perchè per il 1969-70 prevediamo situazioni eccezionali con norma eccezionale.

R E N D A . Sono problemi che è meglio approfondire. In definitiva, il laureato che insegna nella scuola media e quello che insegna negli istituti professionali vengono a trovarsi in due situazioni diverse.

B L O I S E . Ci sono due realtà diverse.

S P I G A R O L I . Ho cercato di tradurre in termini tecnici quella che mi sembrava fosse l'istanza generale. Non è giusto sotto certi aspetti, e me ne rendo conto, che colui il quale abbia ottenuto il posto l'anno scorso o due anni fa si trovi in una condizione di notevole privilegio. Si potrebbe allora trovare una soluzione diversa, meno ampia, che prenda in considerazione solo coloro che hanno beneficiato dell'articolo 6 della legge n. 354 del 1963. Costoro hanno avuto a suo tempo riconoscimenti particolari: sono stati considerati come abilitati

(si tratta, in fondo, di pochi laureati che fin dal 1963, avendo tre anni di servizio, hanno goduto degli stessi benefici di cui godevano gli abilitati in virtù della legge n. 831 del 1961); ora non si può farli tornare indietro.

Non c'è dubbio, quindi, che a questa particolare categoria debba essere assicurata una tutela speciale, anche se si tratta di laureati non abilitati. Non sarebbe neppure giusto, tuttavia, limitare il beneficio ad una parte del personale perchè sappiamo bene che negli istituti professionali gli insegnanti che hanno maturato maggiori diritti sono quelli più anziani.

R E N D A . Si tratta del mantenimento di un diritto acquisito.

B L O I S E . O questa realtà la riconosciamo, oppure non la riconosciamo; vie di mezzo non ve ne possono essere. Limitare lo spirito dell'emendamento significa non risolvere il problema: è preferibile, quindi, mantenere il carattere estensivo.

D O N A T I , *relatore*. Quale differenza c'è tra colui il quale l'anno scorso ha ottenuto il posto negli istituti professionali e colui, invece, che lo ha ottenuto nell'istituto tecnico industriale?

P I O V A N O . Se una differenza esiste è a favore di colui che ha ottenuto il posto nell'istituto tecnico industriale.

D O N A T I , *relatore*. È chiaro che se accettassimo la soluzione prospettata dovremmo concludere che per colui che insegna nell'istituto tecnico industriale non vi è nessun diritto da tutelare; colui, invece, che insegna nell'istituto professionale deve rimanervi permanentemente.

B L O I S E . Allora non interverrà mai una legge per normalizzare la situazione!

D O N A T I , *relatore*. Quando la legge si trova dinanzi a diritti acquisiti di questa natura è chiaro che bisogna intervenire con

una norma transitoria. Il legislatore non può prescindere da questa necessità. Nel caso specifico possiamo al massimo accettare il testo limitativo testè proposto dal senatore Spigaroli, cioè il richiamo all'articolo 6 della legge n. 354 del 1963, perchè per il personale in questione c'è in un certo senso un diritto acquisito.

S P I G A R O L I . Ricapitolando. Nell'ultimo comma dell'articolo 11 testè presentato dal relatore si parla degli insegnanti in servizio negli istituti professionali con incarichi annuali o triennali o di conferma, ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354: ebbene, noi potremmo aggiungere un ulteriore comma, con la seguente norma: « Agli insegnanti di cui al comma precedente, ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 6 della legge menzionata nel comma predetto, non si applica la norma contenuta nell'articolo 6, comma secondo, della presente legge ».

B L O I S E . Aderisco all'emendamento ed associo la mia firma a quella del proponente.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione. Non può esimersi, tuttavia, dal far presente che questa proposta, pure essendo mediana rispetto alle due tesi ventilate, introduce una nuova categoria di insegnanti, cioè coloro che hanno avuto la nomina in base all'articolo 6 della legge n. 354 del 1963: diventerà facilmente il presupposto di ulteriori richieste. Sembra, invece, che possa essere una buona norma legislativa e amministrativa quella intesa a garantire la continuità degli incarichi attuali riconducendoli però, nel rispetto della ricordata legge n. 354, ad una disciplina univoca che permetta finalmente di stabilire un punto di riferimento comune per tutto il personale della scuola secondaria; le difficoltà legislative in cui ci troviamo traggono origine da una legislazione fatta parzialmente per singoli gruppi o sottogruppi.

Il Governo, in sostanza, ritiene che non sia rilevante la preoccupazione manifestata

e sarebbe del parere di mantenere l'articolo 11 nel testo proposto dal relatore.

S P I G A R O L I . Dobbiamo allora concludere che diamo con una mano e togliamo con l'altra!

D O N A T I , *relatore*. Questo non è esatto!

S P I G A R O L I . Una volta stabilita l'immissione degli abilitati, dove si sistemeranno gli incaricati?

D O N A T I , *relatore*. Tutti coloro che insegnano materie per le quali non è prevista l'abilitazione non debbono avere alcuna preoccupazione, perchè nessun abilitato occuperà il loro posto. Il problema si pone, quindi, per quelli che sono in possesso di abilitazioni valide anche per gli altri tipi di scuole. Costoro, però, se perdono il posto che occupano attualmente hanno il diritto di chiedere l'assegnazione altrove ed è quindi logico che rientrano nella norma generale.

S P I G A R O L I . Mi sembra che sia eccessivo nei confronti di una situazione che merita veramente una particolare attenzione ignorare tutte le esigenze che ho cercato di illustrare e che ritengo siano state valutate sufficientemente fondate nell'ambito della Commissione.

Mi sono sforzato di dimostrare che la norma che noi intendiamo introdurre a favore dei professori non di ruolo negli istituti professionali può venire incontro alle esigenze degli interessati limitatamente ad un anno, in quanto, essendo l'incarico a tempo indeterminato, conferma per un anno il posto che gli insegnanti con incarichi negli istituti professionali occupano attualmente. L'anno successivo, però, siccome sono molte le materie, soprattutto negli istituti professionali, per le quali sono previste le abilitazioni che possono essere valutate ai fini dell'assegnazione dei posti (basti pensare alle lingue straniere, alla cultura civica, alla cultura generale e via dicendo), molti di questi insegnanti verrebbero a perdere il posto

per la precedenza stabilita a favore della sistemazione degli abilitati.

FARNETTI ARIELLA. Se è prevista l'abilitazione per le materie che lei ha indicate, perchè gli insegnanti non l'hanno conseguita?

SPIGAROLI. Avrebbero potuto, è vero, conseguire l'abilitazione per determinate materie, ma bisogna tener presente che non si è ritenuto opportuno concedere a questa categoria di insegnanti quelle facilitazioni nel conseguimento dell'abilitazione che sono state concesse ad altri insegnanti.

Se vogliamo limitare la portata di un principio per un certo settore non possiamo abolire il principio stesso. Perchè vogliamo privare di un diritto acquisito coloro che sono stati trattati come abilitati in virtù dell'articolo 6 della legge n. 354 del 1963? Almeno questi, perchè non vogliamo tutelarli in modo particolare? Sarebbe l'unica categoria che priveremmo di un beneficio di cui ha goduto finora.

RENDA. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Buzzi, ma debbo dire che gli argomenti svolti dal senatore Spigaroli suscitano in me la preoccupazione che si possa con un provvedimento legislativo annullare il beneficio concesso con una legge precedente. Da questo punto di vista la norma in esame, senza l'emendamento del senatore Spigaroli, può apparire ingiusta, in quanto colpisce diritti acquisiti che meritano di essere tutelati; pertanto, penso che sarebbe opportuno accogliere l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli nella formulazione poc'anzi enunciata.

DONATI, *relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

BUZZI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto innanzitutto ai voti l'emendamento del senatore Spigaroli al primo comma dell'articolo 11 (testo del relatore), tendente a sostituire le parole: « alla data del 30 settembre 1969 », con le seguenti: « con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge ».

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento anch'esso presentato dal senatore Spigaroli e sottoscritto anche dal senatore Bloise, aggiuntivo di un comma nuovo, da inserire dopo l'ultimo, e del quale è stata data lettura poc'anzi.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 11, nel nuovo testo proposto dal relatore, con gli emendamenti testè apportati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 nuovo, secondo il testo proposto dal relatore.

Art. 12.

(Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme)

Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 5 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La norma riprende gli ultimi due commi dell'articolo 10 accolto in sede referente.

DONATI, *relatore*. Esattamente.

RENDA. Perchè si dice: « con nomina triennale o annuale conferita dal Provveditore agli studi »?

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perchè solo per coloro che hanno una nomina triennale o annuale la disposizione può aver valore, ai fini del trattamento economico. Per coloro che hanno l'incarico a tempo indeterminato vigè già il sistema degli scatti biennali.

R E N D A . Per il prossimo anno gli interessati debbono presentare domanda per l'incarico?

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, debbono presentare domanda. Infatti soltanto gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 5 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968, non quelli relativi alla nomina o alla sistemazione nei ruoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

Avverto che il senatore Donati ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'ultimo:

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La discussione degli articoli è così esaurita.

Se non si fanno osservazioni, resta inteso che l'articolo 7, approvato stamattina, sarà collocato prima dell'articolo 10, e che lo stesso articolo 7 nonchè gli articoli 10, 11, 12 e 13, saranno collocati sotto il titolo: « Norme finali e transitorie ».

(Così rimane stabilito).

D O N A T I , *relatore*. Desidero presentare un ordine del giorno che riassume al-

cune richieste già prospettate nel corso della discussione. Esso recita: « La 6^a Commissione permanente del Senato, mentre approva in sede legislativa il disegno di legge sul " Conferimento degli incarichi e supplenze negli istituti di istruzione secondaria ", impegna il Governo a ripetere nella ordinanza applicativa della legge le norme vigenti per l'attribuzione di un particolare punteggio a lauree specifiche e, possibilmente, ad estenderlo ad altri tipi di laurea » (come si ricorderà, infatti, il Governo si è impegnato a mantenere un particolare punteggio per le lauree specifiche in lingue ed in ingegneria: noi abbiamo chiesto di estendere questo criterio ad altri tipi di lauree; naturalmente non possiamo fissare in questa sede i criteri perchè è piuttosto difficile; sarebbe utile ed opportuno, quindi, che lo facesse il Governo) « a confermare le disposizioni relative alle domande in attesa di conclusione degli esami di abilitazione » (questo perchè le ordinanze abitualmente stabiliscono che coloro i quali hanno in corso esami di abilitazione possono fare domanda come se fossero abilitati; se si abilitano entro un certo periodo di tempo vengono inclusi nella graduatoria degli abilitati, diversamente restano in quella dei laureati: ora vale la pena di conservare tale criterio per ridurre al minimo le sistemazioni del prossimo anno) « e ad attribuire un consistente punteggio a quanti chiedono la conferma nel posto da essi occupato, come incaricati o supplenti annuali, nel corrente anno scolastico, al fine di assicurare, nel limite del compatibile con esigenze di giustizia, la continuità dell'insegnamento ».

A R N O N E . Sempre che non vi siano abilitati.

D O N A T I , *relatore*. Sono due graduatorie distinte, per cui il discorso vale per ciascuno nell'ambito della propria graduatoria.

L I M O N I . Mi associo all'ordine del giorno presentato dal senatore Donati al quale però propongo di apportare una mo-

difica là dove si chiede un consistente punteggio per quanti chiedono la conferma nel posto da essi occupati, come incaricati o supplenti, nell'anno scolastico precedente a quello in cui avrà applicazione questo provvedimento.

D O N A T I, *relatore*. Nell'ordine del giorno si parla di incaricati o supplenti annuali, cioè di persone che non ne sostituiscono altre, ma che occupano un posto libero.

L I M O N I. Ricollegandoci a quanto dicemmo in sede di discussione generale di questo disegno di legge, in tale condizione si trovano anche coloro che, pur non avendo una laurea specifica, sono andati in un posto di insegnamento. Pertanto, dopo le parole « a quanti » propongo di aggiungere le altre « in possesso o forniti di titolo di studio specifico ». Mi rendo conto che sarà difficile stabilire qual è il titolo di studio specifico; ma la cosa potrà essere facilitata se, nel frattempo, accanto alle lauree in ingegneria e in lingue, se ne individuassero altre, che possono essere considerate specifiche al fine di un certo insegnamento.

D O N A T I, *relatore*. La questione delle lauree specifiche è già considerata nell'ordine del giorno: sarebbe una ripetizione.

L I M O N I. Non insisto.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno. Prega però il proponente di sostituire la parola « impegna » con l'altra « invita ».

D O N A T I, *relatore*. Gradirei che lo si considerasse un impegno.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto e lo considero come un impegno: ma formalmente pregherei il presentatore di accogliere la mia richiesta.

D O N A T I, *relatore*. D'accordo.

R E N D A. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore: nelle ordinanze fino ad oggi emesse già esiste un punteggio particolare per chi chiede la conferma. Praticamente, quindi, si chiede soltanto di confermarlo?

D O N A T I, *relatore*. È esatto.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo ho accettato, infatti, perchè tale ordine del giorno è nella linea in cui già si muove il Governo.

P A P A. A nome del Gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dal votare questo provvedimento per le ragioni già esposte nel corso della sua discussione. Noi infatti avevamo chiesto — e sembrava che il Governo fosse orientato in questo senso — che si discutessero prima i vari disegni di legge relativi ai nuovi criteri di assunzione del personale insegnante. Siamo quindi fortemente preoccupati che debba trascorrere ancora altro tempo prima che si decida ad affrontare questo problema.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le assicuro che il provvedimento è pronto e che verrà quanto prima portato in discussione.

P A P A. Sarebbe stato opportuno discuterlo prima di quello che si sta approvando. Tutte le situazioni difficili che sono state incontrate nel corso di questa discussione dipendono infatti proprio dal fatto che non è stata ancora affrontata la materia in generale.

Inoltre, a prescindere dal chiaro ed aperto dissenso da noi espresso su alcuni articoli — mi riferisco principalmente alla questione delle graduatorie — richiamiamo la attenzione sul grosso problema degli istituti professionali che resta in sospenso. Se anche noi abbiamo acceduto all'esigenza di tutelare quel personale insegnante per le ragioni ampiamente esposte, ciò però non deve assolutamente costituire una remora ad affrontare e risolvere adeguatamente il problema di detti istituti e quello della

riforma della scuola media superiore nel suo complesso.

Gli istituti professionali ancora oggi sono regolati da una vecchia legge che risale a circa trenta anni or sono, la quale tendeva chiaramente a formare una manodopera specializzata. Oggi però, dati i criteri esistenti in queste scuole che non sono in alcun modo rivolti a formare manodopera specializzata, il problema è un altro; è quello di assicurare una formazione culturale generale a questi giovani che dovranno entrare nella produzione perchè possano essere non oggetto ma soggetti, cioè effettivamente partecipi di tutti i processi produttivi. E tutto questo richiede una formazione culturale molto più solida di quella che viene ora assicurata attraverso gli ordinamenti che regolano gli istituti professionali.

Ora tutti questi problemi sono chiaramente emersi e ci auguriamo che essi vengano affrontati e risolti. Per tale motivo ci asteniamo semplicemente dal votare il provvedimento e non esprimiamo voto contrario nella speranza che la sua approvazione non eluda poi le questioni di fondo.

Inoltre sappiamo benissimo che in base a questo disegno di legge deve essere emanata un'ordinanza; conosciamo le attese che vi sono nel mondo della scuola e siamo consapevoli che questo provvedimento tende a temperare lo stato di disagio di tanti insegnanti che ogni anno sono costretti a presentare la domanda e a rinnovare le pressioni ai provveditorati. Abbiamo poi denunciato, per i consigli di amministrazione degli istituti professionali, gli abusi o le inesatte interpretazioni, che purtroppo si sono verificati anche a livello dei provveditorati per quanto concerne le graduatorie. Mi auguro, pertanto, che l'ordinanza da emanare

sia formulata in modo da assicurare ad ogni insegnante la possibilità di vedere garantito il proprio diritto.

A R N O N E . A nome del Gruppo socialista, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge con la speranza e la volontà politica di risolvere definitivamente il problema relativo agli istituti professionali.

B A L D I N I . A nome del Gruppo al quale appartengo, dichiaro che voteremo a favore di questo provvedimento, sottolineando l'importanza che esso acquista dal punto di vista didattico e pedagogico perchè mi pare che, avendo affermato il principio dell'incarico a tempo indeterminato, ciò possa giovare agli alunni i quali troveranno nella continuità dell'insegnamento una maggiore possibilità di apprendimento, di rendimento e di tranquillità nell'ambito della scuola stessa.

Vorrei inoltre rilevare che i principi sottolineati in questo provvedimento sono tutti innovativi e ci inducono a passare rapidamente alla riforma degli istituti della scuola secondaria superiore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 231 nel testo modificato, con l'intesa che in esso resterà assorbito il disegno di legge n. 504.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 16,45.